

Civile Ord. Sez. L Num. 16668 Anno 2020

Presidente: RAIMONDI GUIDO

Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

Data pubblicazione: 04/08/2020

**ORDINANZA**

sul ricorso 13684-2016 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA [REDACTED] presso lo studio  
dell'avvocato [REDACTED], rappresentata e  
difesa dall'avvocato [REDACTED];

- *ricorrente* -

*contro*

[REDACTED] elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIALE [REDACTED], presso lo studio  
dell'avvocato [REDACTED] che la rappresenta  
e difende unitamente all'avvocato [REDACTED];

- *controricorrente* -


avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D'APPELLO

2020

346

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di ANCONA, depositata il 22/03/2016 R.G.N. 519/2014.



A handwritten signature or set of initials in black ink, consisting of a large, stylized 'E' or 'C' shape followed by a smaller, more complex mark.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## RILEVATO CHE

Con ricorso al Tribunale di Ancona la [redacted] deduceva di aver lavorato come collaboratrice familiare in favore del defunto [redacted] dal 2001 al 2010, di non essere stata adeguatamente retribuita e di non aver percepito il t.f.r.; chiedeva pertanto la condanna dell'erede [redacted], al pagamento della somma complessiva di €.70.073.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo sostanzialmente che tra le parti avesse avuto corso un rapporto 'affectio ac benevolentiae causa' che escludeva un rapporto di lavoro subordinato, anche considerato che nel corso del decennio nulla era stato chiesto e corrisposto a titolo di retribuzioni.

Avverso tale sentenza proponeva appello la [redacted] resisteva la D'Anna.

Con sentenza depositata il 22.3.16, la Corte d'appello di Ancona riformava la sentenza di prime cure, accertando l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato *part time*, condannando la [redacted] al pagamento, in favore della [redacted], delle differenze retributive e di t.f.r. per €.34.076,35, condannandola inoltre al pagamento dei 3/4 delle spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [redacted], affidato a tre motivi, cui resiste la [redacted] con controricorso.

## CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle disposizioni codicistiche che regolano il rapporto di lavoro subordinato (in primis l'art. 2094 c.c.), e la mancata considerazione della assoluta mancanza di sicuri indici della subordinazione, dell'obbligo di prestare attività lavorativa e della volontà delle parti.

Con secondo motivo denuncia un vizio di motivazione, avendo riscontrato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato escludendo quello di un rapporto affettivo con convivenza *more uxorio*.

Con terzo motivo si duole dell'omessa pronuncia sulla eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c. per la mancata formulazione con l'atto di appello di critiche specifiche alla decisione di primo grado.



Con quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di Appello condannato l'odierna ricorrente al pagamento di oneri contributivi, non risultando formulata dalla [REDACTED] la relativa domanda; ed infine la nullità della sentenza per la mancata evocazione in giudizio dell'ente previdenziale.

Il ricorso è in larga parte inammissibile e per il resto infondato.

Inammissibile è innanzitutto il terzo motivo, non chiarendo la ricorrente le ragioni per cui il ricorso in appello sarebbe irrituale. Occorre infatti ribadire che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, *purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.), Cass.sez.un. 22.5.2012 n. 8077; Conformi: Cass.n. 22880\17, n. 7406\17; n. 15817 del 2004, Cass. n.19410\15; Cass. n. 11738\16) e pertanto con tutte le precisazioni e i riferimenti a ciò necessari (Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771). Nella specie l'atto di appello non risulta neppure depositato.*

I primi due motivi sono parimenti inammissibili, criticando accertamenti e valutazioni di fatto del giudice di merito non più censurabili in base al novellato n. 5 dell'art.360, co. 1 c.p.c.

Il quarto ed il quinto motivo sono infondati non avendo la Corte di merito condannato la [REDACTED] al pagamento di contributi previdenziali ma solo, come di regola, al pagamento degli importi a debito lordi dovendosi ribadire che le somme cui è condannato il datore di lavoro in favore del lavoratore debbono essere liquidate al lordo e non al netto

113

W

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



delle ritenute fiscali e previdenziali (ex aliis, Cass. n. 10942 del 18/08/2000, Cass. n. 2544 del 21/02/2001, Cass. n. 11121 del 26/07/2002).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 29 gennaio 2020

Il Presidente  
(dr. Guido Raimondi)

Funzionario Giudiziario  
Giovanni BOELLO  
*Giovanni Boello*



*Guido Raimondi*

Il Funzionario Giudiziario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale